

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00234 Di Benedetto: Sulla gestione della Reggia di Caserta e sul restauro della Reale tenuta di Carditello	70
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	85
5-00312 Bossa: Sullo stato di degrado della Reggia di Caserta	71
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	89

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	71
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia (<i>Deliberazione</i>)	84
ALLEGATO 3 (Programma)	92

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 13.50.

5-00234 Di Benedetto: Sulla gestione della Reggia di Caserta e sul restauro della Reale tenuta di Carditello.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara DI BENEDETTO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, orientandosi a re-

cepire le parole del rappresentante del Governo con atteggiamento di fiducia. Rileva, tuttavia, che la realtà dei due siti oggetto dell'atto di sindacato ispettivo peggiora quotidianamente e che occorre stabilire un calendario degli interventi, al fine di evitare che l'ulteriore deterioramento delle strutture causi danni irreparabili. Aggiunge che lo stato di emergenza si è ormai cronicizzato e che occorre, pertanto, intervenire nell'immediato. Ritiene, infatti, che la politica del rinvio abbia esaurito il suo tempo, auspicando vivamente che alle parole espresse seguano piani e date, ma soprattutto fatti concreti. Per tali ragioni, annuncia che il gruppo di cui fa parte monitorerà attentamente gli sviluppi dell'azione che verrà, auspicabilmente, messa in atto. Confida, al riguardo, che il buon senso e la dignità prevalgano su ogni altra istanza e che non si debbano più leggere i titoli che le testate interna-

zionali hanno dedicato alla situazione italiana, dai quali esce compromessa l'immagine del Paese.

5-00312 Bossa: Sullo stato di degrado della Reggia di Caserta.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luisa BOSSA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta in relazione all'attenzione dimostrata verso il problema sollevato. Considera, infatti, importante che il Governo, rappresentato in tale sede dal sottosegretario Borletti Dell'Acqua, sia presente con tanta puntualità sul tema. Ricorda, in proposito, che la Reggia di Caserta costituisce, in questo senso, fondamentalmente un simbolo, la cui condizione è analoga a quella di molti altri siti di pregio della Regione Campania. Si riferisce, per esempio, ai Campi Flegrei – su cui ha presentato un'interrogazione nella scorsa legislatura –, alle duecento chiese di Napoli chiuse al pubblico e abbandonate al degrado; alle ville del cosiddetto *Miglio d'oro vesuviano*, fino alla questione dell'area archeologica di Pompei che tante altre preoccupazioni solleva in questi giorni. Rileva che lo stato dell'arte per i siti culturali italiani è allarmante e che appare necessario avviare un grande progetto nazionale per i « mali culturali » piuttosto che per i beni. Tale progetto deve passare anche attraverso un aumento delle dotazioni di bilancio per la cultura, considerato che vi si investe ancora troppo poco rispetto alla media europea, e una maggiore disponibilità di personale. Nel decreto cosiddetto del « Fare » non si registrano stanziamenti a favore della diffusione e valorizzazione della cultura, né per la semplice manutenzione.

Ricorda di avere proposto tempo addietro l'avviamento al lavoro di mille giovani laureati con borse specifiche, su singoli siti, retribuendoli con un Fondo so-

stenuto da un lieve aumento del biglietto d'ingresso ai siti stessi. Stigmatizza, infatti, che vi siano chiese e monumenti sbarrati e tanti tesori negati al pubblico e ai turisti. Rileva, quindi, l'opportunità di riaprire tali siti, al fine di aumentare leggermente le entrate e finanziare alcune borse lavoro, facendo lavorare giovani che potrebbero essere proficuamente impiegati proprio nell'apertura dei monumenti e alimentando, finalmente, un circuito virtuoso. Evidenzia, quindi, che un progetto pubblico siffatto, di tipo centrale, necessita di un coordinamento del Ministero, che potrebbe anche lasciare questa facoltà ai territori. Auspica, pertanto, che vengano sperimentate soluzioni e si mettano in moto idee, poiché la passività, la lentezza e l'inazione alimentano condizioni di degrado e abbandono.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA, indi del presidente Giancarlo GALAN. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *relatore*, ricorda che la cornice di riferimento del provvedimento in esame deve essere ricordata con le raccomandazioni rivolte all'Italia dalla Commissione Europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività: « semestre europeo » e dovrà essere ricordato con il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 75 recante: « Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale nonché in materia di imposta sul valore aggiunto « IVA » e altre misure finanziarie urgenti », in discussione al Senato. Il provvedimento, che vuole dare risposte concrete alla citata Raccomandazione, prevede un insieme coordinato di interventi su livelli ed ambiti differenti per sostenere il rilancio dell'economia italiana, tra i quali un ampio e qualificato spettro attiene alle competenze della VII Commissione per ciò che riguarda l'istruzione, l'università e la ricerca, il patrimonio culturale, lo spettacolo e il cinema, lo sport, l'Agenda digitale.

Richiama l'attenzione innanzitutto sulla sottolineatura che da più parti viene posta sul ruolo della cultura per la ripresa dello sviluppo e il superamento della grave crisi economica in cui si trova il Paese e su come questa prospettiva rappresenti un elemento nuovo e importante che il Parlamento, il Governo, le istituzioni di ricerca, le Università e gli istituti culturali debbono saper cogliere e valorizzare. Spetta loro, nei campi diversissimi in cui operano, dimostrare che la cultura rappresenta davvero una leva per invertire rotta, rompere con il clima di depressione e apatia che sta colpendo molte fasce della popolazione, che demotiva i giovani, soprattutto quelli che non vedono valorizzata la loro preparazione e l'investimento fatto nello studio. La cultura, sia nelle specializzazioni avanzate della ricerca e della sperimentazione, sia nelle attività di formazione e diffusione volte ad elevare il capitale sociale di cui disponiamo, è una risorsa strategica per affrontare la crisi. Su queste affermazioni il consenso è oggi

ampio, anche se purtroppo non unanime, d'altro canto i riscontri attuali sui Paesi che hanno scelto con decisione e profitto tale strada sono inconfutabili. Non si tratta però di una battaglia vinta in partenza, tutt'altro. Infatti, la costruzione di collegamenti virtuosi tra economia e cultura, investimento e rendimento, reintroduce la retorica negativa del carattere superfluo delle attività culturali e della stessa ricerca quando queste non siano meramente strumentali. Nella misura in cui questo atteggiamento continua a tradursi in senso comune il destino delle istituzioni culturali resterà difficile e precario. Ricorda che mettere al centro della ripresa il settore della cultura, significa promuovere azioni concrete, ed oggi, con l'avvio della discussione del provvedimento in questione, si ha la possibilità di tradurre in una visione unitaria e strategica l'articolato, affinché la cultura sia considerata oltre che imprescindibile per la crescita della società, motore di crescita in termini economici: non un peso ma uno stimolo allo sviluppo. Ritiene che ciò sia possibile, anche nell'immediato, perché la cultura, la ricerca e le loro istituzioni, più di ogni altro soggetto o realtà istituzionale, sono attrezzate per trarre il meglio della rivoluzione tecnologica in atto e farne uno strumento straordinario di crescita individuale e sociale, di organizzazione della produzione e della vita, di conservazione, diffusione, valorizzazione del patrimonio culturale in tutte le sue espressioni.

Per questo, nell'analizzare il provvedimento, è opportuno considerare anche l'articolo 13, relativo all'agenda digitale, per ora solo una potenziale occasione da cogliere introducendo l'elemento del potenziamento culturale fra quelli di interesse dell'agenda. È questa una proposta che sottopone. Nel caso specifico poi, la rivoluzione digitale e l'insieme delle tecnologie digitali offrono alle istituzioni culturali un'opportunità senza precedenti storici di democratizzare la cultura e farne uno strumento intelligente di sviluppo sostenibile. Ritiene che la digitalizzazione del patrimonio culturale costituisca un'opportunità straordinaria per farlo cono-

scere, trasmetterlo, utilizzarlo in forme innovative e creative e, in ragione della vastità e varietà dei contenuti; la digitalizzazione costituisce un campo di grande rilevanza nell'innovazione e sperimentazione delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, consentendo un uso creativo, intelligente e diversificato del patrimonio culturale stesso in grado di sostenere lo sviluppo di una industria creativa di qualità coerente con le scelte sottese alla nuova programmazione della ricerca europea (2014-2020). In tale prospettiva, sottolinea come in primo luogo sia utile ed opportuno valorizzare il coordinamento tra le varie autorità competenti in materia ed in particolare le pregresse intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per tutto ciò che attiene alla programmazione e coordinamento della ricerca e dell'innovazione. Sottolinea altresì che il provvedimento in esame affronta nei limiti delle disponibilità economiche, il tema delle risorse umane quale fattore prioritario ed ineludibile per la stessa sopravvivenza dell'intero Sistema Ricerca italiano ed europeo. Evidenzia come la consapevolezza del ruolo e della qualità dei ricercatori italiani ed europei per sostenere la stessa competitività europea non può essere sottesa perché costante riferimento e modo sostanziale di partecipare allo sviluppo del Paese, lungo la linea tracciata dalla strategia di Lisbona e ribadita da Europa 2020. La dimensione internazionale ed europea della ricerca, e gli strumenti attuativi per la realizzazione dello Spazio Europeo della Ricerca, non possono infatti non tener conto del sotto-dimensionamento delle risorse umane necessarie per mantenere le posizioni di leader della ricerca europea che le viene riconosciuto.

Ricorda, quindi, che il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia », è composto da 86 articoli. Si sofferma, quindi, sulle disposizioni direttamente o indirettamente finalizzate allo sviluppo del sistema della cultura, della scuola, della

ricerca, dell'università e dello sport. Si tratta, in particolare, dei capi I e III del Titolo I, recante misure per la crescita, nonché dei capi I, III e IV del Titolo II, recante misure per le semplificazioni. Al capo I del Titolo I recante misure per la crescita, entrando nello specifico degli articoli che interessano i lavori della Commissione, osserva che l'articolo 11, sulla proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico, proroga per l'anno 2014 i crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2008, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, metà del contributo concesso in precedenza. La disposizione prevede l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate con cui sono dettati i termini e le modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al precedente periodo. Sottolinea che la proposta mira a prorogare per il periodo d'imposta 2014, la disciplina del *tax credit*, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2013, allo scopo di dare al settore cinematografico, la cui attività è fortemente connotata dalla necessità di programmazione a lunga scadenza, utili e significative certezze, nel presente difficile frangente economico, sul mantenimento di uno strumento di sostegno che ha dato, nei primi anni di attuazione, ottimi risultati, tanto da essere considerato ormai imprescindibile per il cinema italiano. Ricorda che, in particolare, sono estesi al periodo d'imposta 2014-2015 i crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). In sostanza, si tratta di un credito di imposta ai soggetti passivi IRPEF e ai titolari di reddito di impresa a fini IRPEF, che non appartengono alla filiera del settore cinematografico ed audiovisivo (cosiddetto *tax credit* esterno) nella misura del 40 per cento degli apporti in denaro effettuati per la produzione di

opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2004, entro il limite massimo di 1 milione di euro e purché sia rispettato il cosiddetto « requisito di territorialità », con l'obbligo di utilizzare l'80 per cento degli apporti nel territorio nazionale, impiegando manodopera e servizi italiani.

Aggiunge che per le imprese interne alla filiera del cinema – cosiddetto *tax credit* interno – vengono invece riconosciuti, ai fini delle imposte sui redditi, crediti di imposta differenziati in varie percentuali e con determinati limiti massimi, a seconda che si tratti di imprese di produzione cinematografica, di imprese di distribuzione cinematografica ovvero di imprese di esercizio cinematografico. I suindicati crediti d'imposta, con riferimento alla stessa opera filmica, non sono in ogni caso cumulabili a favore della stessa impresa ovvero delle imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario, o ancora di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto, secondo le norme civilistiche. Il comma 334 stabilisce inoltre che l'efficacia delle agevolazioni introdotte sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato. I crediti d'imposta di cui è possibile fruire, pertanto, devono essere riferiti esclusivamente a spese sostenute successivamente a tale atto autorizzatorio. Il successivo comma 335 attribuisce, inoltre, un credito d'imposta per spese relative a manodopera italiana: alle imprese di produzione esecutiva e di *post*-produzione nazionali viene riconosciuto un credito d'imposta, quando utilizzano manodopera italiana, del 25 per cento dei costi di produzione, entro il limite massimo di 5 milioni di euro per ciascun film, su commissione di produzioni estere di pellicole, o loro parti, girate sul territorio nazionale. Le norme attuative di tale agevolazione, da emanarsi con decreto del Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo, come previsto al comma 336, sono contenute nel sopra richiamato decreto ministeriale 7 maggio

2009. Ricorda ancora che il comma 337 ha stabilito infine che i crediti d'imposta in commento sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito ai fini fiscali, alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile. La disposizione prevede l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate con cui sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al precedente periodo. La relazione tecnica stabilisce un limite massimo di spesa pari a 45 milioni di euro, metà del contributo concesso in precedenza, coperti, come disposto dall'articolo 61, mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e gasolio.

Evidenzia quindi che il capo II del Titolo I reca misure per il potenziamento dell'agenda digitale italiana. Si sofferma in particolare sulle modifiche previste dall'articolo 13, in materia di *governance* dell'Agenda digitale Italiana, che trattano temi trasversali poiché attengono alle competenze di una pluralità di autorità – beni culturali, università e ricerca, sviluppo economico, Presidenza del Consiglio, Agenzia per l'Italia Digitale – e alla sua valenza strategica. Ribadisce che il patrimonio culturale italiano, senza eguali per dimensioni e profondità storica, è una risorsa strategica per il Paese; per unanime riconoscimento, un bene di valore universale. Ritiene in questo senso che la digitalizzazione costituisca un'opportunità senza precedenti per farlo conoscere, trasmetterlo, utilizzarlo in forme innovative e creative. In ragione della vastità e varietà dei contenuti, si conferma un campo di grande rilevanza nell'innovazione e sperimentazione delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, consentendo un uso creativo, intelligente e diversificato del patrimonio culturale resi disponibili dalla digitalizzazione in grado di sostenere lo sviluppo di una industria creativa di qualità. Auspica che, anzitutto nella *governance* dell'Agenzia per l'Italia digitale

ed in particolare nella cabina di regia, sia previsto – anche di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e che sia affidato all’Agenzia per l’Italia Digitale – un ruolo di catalizzatore e di sostegno di attività di digitalizzazione e diffusione del patrimonio culturale del Paese, promuovendo progetti condivisi e infrastrutture capaci di metterlo a disposizione dei cittadini e della comunità internazionale. In sostanza, così come auspicato dal « *Comité des Sages* » europeo sulla digitalizzazione del patrimonio culturale europeo, ritiene che dovrebbe essere affidata all’Agenzia per l’Italia digitale la transizione delle istituzioni culturali verso l’era digitale e la ricerca di nuovi ed efficaci modelli imprenditoriali che accelerino la digitalizzazione, attraverso un Piano straordinario di formazione e digitalizzazione del patrimonio culturale nazionale. Osserva, quindi, che l’introduzione nel provvedimento in esame di tale prospettiva rappresenta l’occasione per ribadire l’interesse da parte del Parlamento a proporre usi innovativi delle risorse digitali, rilanciando ed innovando i progetti di digitalizzazione verso prodotti capaci di condividere contenuti in modo diretto quanto flessibile che permetta di trasformare le sperimentazioni delle Istituzioni culturali italiane in progetti inclusivi, concreti e coerenti con le azioni previste dall’Agenda digitale europea.

Ricorda ancora che l’articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto-legge « semplificazioni » (decreto-legge 5 del 2012) e del decreto-legge « crescita » (decreto-legge n. 83 del 2012) con i quali è stato delineato il quadro complessivo di intervento per l’Agenda digitale italiana. Infatti, al comma 1, si intende modificare la *governance* della Cabina di regia, mentre il comma 2 prevede modifiche che riguardano la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda, incidendo sul soggetto cui sono state attribuite funzioni operative nel settore, cioè l’Agenzia per l’Italia digitale. In particolare, le azioni indicate hanno trovato una specificazione per obiettivi nel comma 2-*bis*, la cui elencazione dalla lettera *a*) alla lettera *i*), riempie di conte-

nuti concreti l’attività di coordinamento della cabina di regia, da svolgere nel quadro delle indicazioni dell’agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010. La cabina, istituita con decreto 28 marzo 2012, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, articolata in sei gruppi di lavoro per i seguenti obiettivi dell’Agenda digitale: infrastrutture e sicurezza; *eCommerce*; *eGovernment Open Data*; alfabetizzazione Informatica – competenze digitali; ricerca e innovazione; *smart Cities and Communities*. Precisa che l’articolo 13, al comma 1, aggiunge ai componenti della cabina il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La presidenza della cabina è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o ad un suo delegato. Oltre ad individuare la composizione, costituita da rappresentanti degli Esecutivi statali, regionali e comunali, il comma 1 disciplina i rapporti tra la cabina di regia e il Parlamento assicurando a quest’ultimo uno strumento conoscitivo sullo stato dell’agenda digitale definito « quadro complessivo » che la cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, di cui dovrà essere chiarita la forma e di cui dovrà essere ridefinita la collegialità. L’ultimo periodo del comma 1 stabilisce poi che all’istituzione della cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo amplia la competenza dell’Agenzia, in quanto sopprime la previsione di salvezza delle funzioni dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) nel supporto allo sviluppo del piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche, inserita nel testo previgente dell’articolo 20, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012. Con specifico riferimento al piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche, la Direzione generale per gli Studi, la Stati-

stica e i Sistemi informativi del MIUR, ha avviato un Piano per la scuola digitale.

Sottolinea quindi che al capo III del Titolo I recante misure per il rilancio delle infrastrutture, l'articolo 18, comma 8, in materia di edilizia scolastica, prevede che L'INAIL, nell'ambito del piano di impiego dei fondi disponibili, destini, per il triennio 2014/2016, uno stanziamento di 100 milioni di euro finalizzati ad un piano di riqualificazione degli immobili scolastici, che andrebbe precisato con un emendamento abbia «almeno» tale consistenza, per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti. Si tratta dunque di un piano di 300 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole, in una situazione in cui la responsabilità del settore è molto distribuita, riguarda, infatti, Comuni, Province, Regioni, Stato. Tale intervento è effettuato restando fermo quanto previsto dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito in legge n. 35 del 2012, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, l'approvazione di un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici. Ritiene, dunque, opportuno chiarire il rapporto fra il piano di edilizia scolastica previsto dal comma in esame e i due piani previsti dall'articolo 53 del citato decreto-legge n. 5 del 2012. Precisa che lo stanziamento deve avvenire nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili a carico degli enti pubblici e delle persone giuridiche private che gestiscono forme di previdenza e assistenza, di cui all'articolo 65 della legge n. 153 del 1969, che stabilisce che, se non per particolari esigenze di bilancio, la percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare il 40 per cento né essere inferiore al 20 per cento dei fondi dispo-

nibili. Segnala il rischio che il fondo dell'INAIL possa essere utilizzato solo per la costruzione di nuovi edifici. Appare necessaria una precisazione in merito. Auspica che nel corso dell'esame venga inserito all'interno del provvedimento, che prevede misure per il rilancio delle infrastrutture, il tema di straordinaria importanza relativo alle infrastrutture culturali, attualmente in grande sofferenza. Evidenzia, ancora, l'assenza di una norma che preveda l'esclusione dal patto di stabilità delle spese per gli interventi di edilizia scolastica per consentire l'utilizzo virtuoso di risorse già disponibili in bilancio o già assegnate. Ricorda che sono numerosi i Comuni che hanno avuto serie difficoltà a rispettare i vincoli imposti dal Patto di stabilità interno per la necessità di portare a termine lavori di completamento, di ampliamento o di messa in sicurezza delle scuole. Esiste quindi il reale rischio che le risorse indicate – che, considerata l'urgenza degli interventi saranno assegnate direttamente agli enti proprietari degli immobili, Comuni e Province –, non potranno essere spese per non incorrere nelle sanzioni imposte dai vincoli del patto.

Ricorda quindi che al capo I del Titolo II recante misure per la semplificazione amministrativa, l'articolo 30 disciplina le semplificazioni in materia di edilizia. In particolare il comma 1, lettera *d*), contiene la definizione di ristrutturazione edilizia come ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. La modifica non è rivolta naturalmente agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali e il paesaggio. Fa presente che una riflessione va fatta sulla soppressione del riferimento alla sagoma, ancorché applicata a beni non culturali, in quanto potrebbe determinare un impatto molto forte sui contesti urbani anche mantenendo ferma la volumetria. Si specificano inoltre interventi per i quali è richiesto il permesso di costruire e in riferimento alla denuncia di inizio attività (DIA), si specifica che la stessa è riferita a: varianti e

permessi che non incidono sui parametri urbanistici e volumetrici, non modificano destinazioni d'uso e sagome di edifici vincolati, non violano le prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Aggiunge che l'articolo 39, recante disposizioni in materia di beni culturali, prevede norme in materia di beni culturali che modificano alcune norme del codice dei beni culturali e del paesaggio. Segnala la necessità di rendere più omogenei i comportamenti dell'amministrazione sul territorio nazionale. La relazione illustrativa evidenzia che si tratta di un chiarimento del quadro normativo vigente, poiché, in base all'articolo 17, comma 3, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 233 del 2007, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, la competenza a concedere in uso i beni culturali in consegna allo stesso Ministero spetta al direttore regionale e non al soprintendente. Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici circa le ulteriori modifiche introdotte dall'articolo in esame, riservandosi di recepire le osservazioni ivi formulate. Illustra quindi l'articolo 40, il quale prevede la possibilità che il ministro per i beni e le attività culturali versi all'entrata del bilancio dello Stato risorse disponibili nei conti di tesoreria delle Soprintendenze dotate di autonomia speciale, per la successiva riassegnazione, a fini di reintegro, allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Fa presente che ciò comporta un'importante razionalizzazione dei fondi del Ministero per i beni e le attività culturali che consentirà al ministro di gestire i fondi non spesi dei diversi comparti, evitando che vadano perse o restituite al tesoro garantendo così anche la copertura delle emergenze. La norma non comporta oneri a carico delle finanze dello Stato e permette di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili all'interno dell'amministrazione. Ricorda che le Soprintendenze dotate di autonomia speciale sono individuate dall'articolo 15,

comma 3, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007: Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze. Alle Soprintendenze sopra citate si aggiungono l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, la Biblioteca nazionale centrale di Roma, la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, il Centro per il libro e la lettura, l'Archivio centrale dello Stato per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali. Ricorda che la relazione tecnica precisa che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica, ma permette di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili all'interno dell'Amministrazione. Sottolinea infine che ci sono due importanti problemi che non vengono considerati nelle proposte del decreto-legge in esame: l'inserimento nell'elenco ISTAT di enti, fondazioni, e altri istituti d'arte che li assimila alle amministrazioni pubbliche e attribuisce loro tutti i limiti dell'apparato burocratico. Ritiene auspicabile che la legge ne salvi l'autonomia gestionale prevedendo la loro esclusione da tale elenco; non compare poi nel decreto cosiddetto « del fare » il recupero dei Comitati Tecnici e degli altri organi collegiali del Ministero che consentirebbero il corretto funzionamento del Consiglio superiore dei beni culturali in grado di sbloccare molti dei provvedimenti sospesi (l'operazione è a

costo zero perché non sono previsti nuovi emolumenti se non rimborsi per eventuali missioni).

Ricorda quindi che l'articolo 47, in materia di Fondo per gli impianti sportivi, reca modifiche all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 in relazione al Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi. Segnala che vi è un mero adeguamento per aggiornare il riferimento all'autorità competente ad adottare i criteri in base ai quali dovrà essere gestito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, istituito presso l'Istituto di credito sportivo (vigilato dall'Autorità di Governo con la delega allo sport). La successiva lettera *b*) abroga il comma 15 dell'articolo 90, ai sensi del quale la garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, e si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento e opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo. La soppressione della garanzia sussidiaria (già eliminata in sede di modifica del comma 12 ad opera del decreto-legge n. 78 del 2012) ha lo scopo di rendere più fruibile l'accesso al fondo di garanzia per il finanziamento per la costruzione di impianti sportivi, per cui continuano a sussistere le ordinarie forme di garanzia. La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Aggiunge che il capo III del Titolo II reca misure in materia di istruzione, università e ricerca. In particolare, l'articolo 57, concernente interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese, è parzialmente riconducibile al tema del sostegno alle imprese e prevede una serie di finalità volte a favorire lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, tramite il sostegno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale sostegno si sostanzia in un contributo alla spesa, nel limite del 50 per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel

Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR). Tali finalità fanno riferimento, tra l'altro, alla creazione e allo sviluppo di *start up* innovative e *spin-off* universitari; al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese; al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle società nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni. Ritiene che la Commissione può sottolineare l'importanza di incentivare anche progetti di ricerca relativi ai beni culturali come valorizzazione di cooperative di archeologia terrestre e subacquea, studi e ricerche sui criteri e metodi di restauro, materiali ed altro.

Rileva inoltre che l'articolo 57 prevede il potenziamento del rapporto tra la ricerca pubblica e le imprese, attraverso l'incentivo alla partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e assegni di ricerca *post-doc*; il potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, in linea con il programma *Horizon 2020*; il sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento a quelle a partecipazione maggioritaria dei giovani al di sotto dei trentacinque anni; la valorizzazione di grandi progetti o programmi a medio-lungo termine di partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali; l'incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di *grant* europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB; il sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca. Sono interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sostiene con un contributo alla spesa, utilizzando a tal fine una parte della quota del fondo FAR destinata alla contribuzione a fondo perduto, nel limite del 50 per cento di essa (comma 1). Sottolinea poi che a causa della grave crisi economica di questi ultimi anni le imprese

si sono trovate in grandi difficoltà a utilizzare il finanziamento di progetti di ricerca sotto la forma di mutui/prestiti e di credito agevolato, nonostante le condizioni particolarmente favorevoli sia con riferimento al tempo di restituzione (piano di ammortamento in dieci anni) che al tasso molto agevolato accordato (0,5 per cento). Si rende pertanto necessario un intervento mirato di sostegno alle imprese privilegiando il contributo alla spesa. Ricorda infine che la relazione tecnica specifica che le risorse disponibili sul Fondo FAR, ad oggi, ammontano a 100 milioni di euro, di cui il 12 per cento destinato ai contributi alla spesa e l'88 per cento al credito agevolato. La norma succitata si limita a dare una diversa finalizzazione, per questo non comporta nuovi o maggiori oneri.

Con riferimento all'articolo 58, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca, rivela che lo stesso stabilisce alcune disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca, novellando l'articolo 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010. In particolare, il comma 1 aumenta la facoltà di assumere, sia per le università sia per gli enti di ricerca, elevando, per l'anno 2014, dal 20 per cento al 50 per cento il limite di spesa, previsto dall'articolo 66, commi 13-bis e 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, rispetto alle cessazioni del precedente anno. Il comma 2 consente di trasferire le somme necessarie per coprire l'aumento delle facoltà di assunzione degli enti e delle università sul Fondo per il funzionamento delle università statali e sul Fondo ordinario degli enti di ricerca, a carico dei quali sono poste le spese per il personale. Il comma 3 reca una norma di semplificazione che intende escludere il parere della commissione nominata dal Comitato universitario nazionale nel caso di chiamate dirette per i vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione. Ricorda come il parere della predetta commissione non appare necessario, in quanto la valutazione tecnica è stata già fatta in sede di selezione dei

programmi, che sono stati individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto 1° luglio del 2011. Sottolinea come, pur apprezzando la norma in esame, non si possa nascondere grande preoccupazione per la copertura finanziaria utilizzata, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2014 e complessivi 49,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, che riduce drasticamente le risorse per i servizi esternalizzati di pulizia e di servizi ausiliari nelle istituzioni scolastiche. Auspica che in fase di discussione emerga la possibilità di reperire risorse che non vadano a penalizzare i servizi scolastici. Ricorda come il comma 6 dell'articolo 57 specifica inoltre che gli ulteriori risparmi di spesa sono destinati al funzionamento delle istituzioni scolastiche e alle supplenze brevi.

Con riferimento all'articolo 58, commi 1, 2 e da 4 a 7, specifica che tali disposizioni anticipano di un anno la possibilità che le università e gli enti di ricerca effettuino assunzioni nella misura del 50 per cento (in luogo del 20 per cento) della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ai maggiori oneri derivanti dall'aumento della facoltà di assunzione, pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni annui, a decorrere dall'anno 2015, si provvede utilizzando parte dei risparmi conseguenti alle riduzioni di spesa per i servizi esternalizzati nelle scuole. Aggiunge che l'articolo 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010 ha aggiunto alle due possibilità di chiamata diretta, da parte delle università, di professori ordinari e associati e di ricercatore, già previste dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005 (studiosi impegnati all'estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere; studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR, nell'ambito del « programma di rientro dei cervelli », un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conse-

guito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata), una terza possibilità, riferita a studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dallo stesso MIUR. Ricorda come in base al comunicato stampa presente sul sito del Governo, in tal modo « si liberano posti per 1.500 professori ordinari e 1.500 nuovi ricercatori in « *tenure track* » (di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010). I programmi in questione sono stati individuati con decreto ministeriale del MIUR 1 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 2011. In particolare, l'articolo 2 di questo decreto ministeriale ha disposto che i programmi devono avere una durata almeno triennale e non devono essersi conclusi, al momento della proposta di chiamata, da più di tre anni. Gli articoli 3 e 4 hanno identificato gli specifici programmi finanziati, rispettivamente, dal MIUR e dall'Unione europea, mentre l'articolo 5 ha disposto la revisione del decreto ministeriale ogni due anni.

Rileva inoltre come un'ulteriore modifica introdotta dall'articolo 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010 ha riguardato la procedura. In particolare, è stato previsto che, per tutte le ipotesi di chiamata diretta, la concessione o il rifiuto del nulla osta da parte del Ministro, sulla base delle proposte formulate dalle università, siano preceduti dal parere di una commissione, nominata dal CUN, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata (previamente, il parere era richiesto solo per la chiamata di studiosi di chiara fama, ulteriore ipotesi disciplinata dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005). In materia di limiti alle assunzioni per le università, si ricorda che l'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) è stato da ultimo novellato dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 135 del 2012) che, in particolare, con il comma 13-*bis*, ha definito una nuova disciplina per il *turn over*. In base alla nuova disciplina, le misure percentuali fissate valgono con riferimento « al sistema » delle università nel suo complesso, mentre all'attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto ministeriale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012 (che ha individuato le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l'altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato). Ricorda come a tal fine, il comma 2 incrementa i fondi sui quali gravano le spese per il personale dei rispettivi comparti, prevenendo che: il « Fondo per il funzionamento delle università statali » – *rectius*: Fondo per il finanziamento ordinario delle università – è incrementato di 21,4 milioni di euro nel 2014 e di 42,7 milioni di euro annui dal 2015; e che il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR è incrementato di 3,6 milioni di euro nel 2014 e di 7,1 milioni di euro annui dal 2015. Specifica che la relazione tecnica chiarisce che l'importo stimato per il 2014 è pari al 50 per cento (circa) di quello a regime, ipotesi strutturata sull'assunto che nel 2014 le nuove assunzioni siano equamente distribuite in corso d'anno. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 537 del 1993, è allocato sul capitolo 1694 dello stato di previsione del MIUR. Il decreto ministeriale 111878 del 31 dicembre 2012, di ripartizione in capitoli, reca in corrispondenza del capitolo 1694 una previsione di stanziamento di 6.574,3 milioni di euro per il 2014 e di 6.544,7 milioni di euro per il 2015, a fronte di 6.694,7 milioni di euro stanziati per il 2013.

Evidenzia ancora come il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (Consiglio nazionale delle ricerche,

Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Istituto nazionale di astrofisica, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Istituto nazionale di ricerca metrologica, Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale, Stazione zoologica A. Dohrn, Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto nazionale di alta matematica « F. Severi », Museo storico della fisica-Centro di studi e ricerche E. Fermi, Istituto italiano di studi germanici), previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, è determinato nella tabella C della legge di stabilità ed è allocato sul capitolo 7236 dello stato di previsione del MIUR. Aggiunge che il decreto ministeriale di ripartizione in capitoli sopra citato reca, in corrispondenza del capitolo 7236, una previsione di spesa di 1.766,2 milioni di euro per il 2014 e di 1.759,5 milioni di euro per il 2015, a fronte di 1.768,5 milioni di euro stanziati per il 2013. In merito ai profili di quantificazione non ha rilievi da formulare, tenuto conto che le quantificazioni riportate nella relazione tecnica in merito agli oneri determinati dai commi 1 e 2 appaiono sostanzialmente in linea con la quantificazione dei risparmi effettuata dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 95 del 2013 (*Spending review*) relativi alla riduzione delle facoltà di assumere delle università e degli enti di ricerca. Ricorda quindi che l'articolo 59, concernente borse di mobilità per gli studenti universitari, prevede un'autorizzazione di spesa di complessivi 17 milioni di euro per gli anni 2013-2015, finalizzata all'erogazione di borse per la mobilità in favore di studenti che intendano iscriversi nell'anno accademico 2013/2014 ad una università che abbia sede in una regione diversa da quella di residenza. Per avere accesso al beneficio è necessario aver conseguito in Italia, nell'anno scolastico 2012/2013, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado con voto almeno pari a 95/100. Sono poi individuati ulteriori criteri per l'inserimento nella graduatoria di ammissione al beneficio. Ricorda come in particolare, il comma 1 dispone che è

autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per l'anno 2015, da iscrivere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, per l'erogazione di borse per la mobilità a favore di studenti meritevoli che, per l'anno accademico 2013/2014, intendano iscriversi a corsi di laurea o a corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 270 del 2004, presso università statali o non statali italiane – con esclusione delle università telematiche – che hanno sede in regione diversa da quella di residenza. Ricorda, peraltro, che, con il decreto ministeriale 249 del 2010 è stato istituito, in deroga esplicita alla previsione generale del « modello 3+2 », il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (LM-85-*bis*) e che con il decreto ministeriale 2 marzo 2011 è stata definita la classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02) che, ha « come fonte normativa l'articolo 9 – più correttamente 29 – , comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e l'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale n. 87 del 2009 ». Appare dunque necessario – per il relatore – chiarire se sono inclusi nella possibilità di ricevere le borse di studio per la mobilità gli studenti che si iscrivano ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria e ai corsi della classe di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali. Sembrerebbe, inoltre, opportuno chiarire il riferimento all'iscrizione di risorse sul FFO anche in rapporto alle iscrizioni alle università non statali. Aggiunge che il comma 3 prevede che l'ammissione al beneficio è disposta sulla base di criteri di merito, economici e logistici. Con riferimento al criterio di merito – che rappresenta, anzitutto, un requisito – è previsto il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado in Italia nell'anno scolastico immediatamente precedente quello dell'iscrizione, ossia

l'anno scolastico 2012/2013, con votazione almeno pari a 95/100. Valori superiori, come si vedrà, rilevano ai fini della graduatoria di ammissione al beneficio. Specifica che le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e che il criterio logistico attiene alla distanza fra la sede di residenza dello studente e la sede dell'università alla quale questi intende iscriversi. In base ai commi 2 e 4, le risorse sono suddivise fra le regioni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni. Ogni regione elabora una graduatoria per le università site nel suo territorio ed attribuisce le borse fino ad esaurimento delle risorse spettanti.

Sottolinea a tale proposito che le graduatorie sono comunicate al MIUR che, in base al comma 8, assegna le somme direttamente all'università presso la quale lo studente è iscritto, all'atto della sua effettiva immatricolazione. L'università provvede poi all'erogazione a favore dello studente. Ricorda come con riferimento alla formazione della graduatoria, il comma 4 dispone, inoltre, che, in caso di parità di punteggio, prevale, nell'ordine, il candidato che presenta un punteggio più alto relativo al criterio afferente alla condizione economica, quindi alla distanza fra la sede di residenza e quella dell'università prescelta e, infine, al voto conseguito nell'esame di Stato. Peraltro, la definizione dei punteggi e delle modalità di attribuzione degli stessi per ciascuno dei criteri individuati dal comma 3 non è esplicitamente prevista dal provvedimento. Infatti, il comma 5 prevede che con un decreto interministeriale MIUR-MEF, da adottare, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 luglio 2013, sono definiti « ulteriori criteri per la formazione della graduatoria ». Reputa, dunque, opportuno chiarire se con l'espressione utilizzata si intenda fare riferimento anche all'aspetto indicato. Ricorda come allo stesso decreto è demandata, altresì, la definizione dell'importo delle borse di mobilità (che, secondo la relazione tecnica, potrebbe essere diffe-

renziato per regione, in rapporto ai costi del territorio) e le modalità di presentazione delle domande da parte degli studenti, per via telematica. Si stabilisce sin d'ora che il possesso dei requisiti richiesti è dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilità ed è sottoposto a verifica all'esito dell'eventuale ammissione al godimento della borsa di studio. Con riferimento al procedimento di emanazione dei decreti previsti ai commi 2 e 5, specifica che occorre valutare se la modalità di coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni possa considerarsi sufficiente, alla luce della competenza legislativa esclusiva delle regioni in materia di diritto allo studio. In particolare, occorre valutare se non debba essere prevista l'intesa, in analogia con quanto dispone l'articolo 7 del decreto legislativo 68 del 2012.

Con riferimento al decreto previsto al comma 5, evidenzia, inoltre, che il termine previsto per la sua emanazione – 30 luglio 2013 – potrebbe essere antecedente alla data di conversione in legge del decreto-legge in esame e, dunque, esso potrebbe essere emanato senza tener conto delle modifiche eventualmente apportate nel corso dell'esame parlamentare. Il comma 7 dispone che le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 68 del 2012. Sottolinea che al fine di promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti universitari, l'articolo 4 della legge n. 240 del 2010 ha istituito presso il MIUR un Fondo destinato a erogare premi di studio – a fondo perduto – e buoni studio, di cui una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, corrisposta in forma di prestito, e a costituire una garanzia per finanziamenti concessi agli studenti. Aggiunge come l'articolo 9 del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, ha istituito la Fondazione per il merito, come strumento operativo cui viene affidata la gestione del Fondo, cui possono affluire capitali pubblici e privati. Specifica che dal decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 71, recante i criteri di ripartizione del FFO per il 2012, sono stati

altresì destinati a sostegno del Fondo 9 milioni di euro, nell'ambito degli interventi a favore degli studenti. Ricorda come il provvedimento ipotizza un importo della borsa di mobilità individuale pari a 5.000 euro in base al quale la somma di 5 milioni consentirebbe di finanziare la borsa per 1.000 studenti. Ribadisce poi che all'onere derivante dall'attuazione dell'intervento previsto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse, non ancora pagate, concernenti l'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per il merito. Tali risorse sono mantenute in bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per i corrispondenti importi autorizzati.

Con riferimento all'articolo 60 recante semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario ricorda che esso dispone che, a decorrere dal 2014, nel Fondo di finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute confluiscono le risorse attualmente destinate alla programmazione dello sviluppo del sistema universitario, alle borse di studio post laurea, nonché al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti. Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per gli approfondimenti relativi a tale norma. Ricorda che per l'anno 2014, si prevede uno stanziamento di 72,2 milioni di euro per il fondo indicato. Per completezza, con riferimento al FFO, evidenzia che, in base all'incremento disposto dalla norma in esame, nonché alle risorse per consentire maggiori assunzioni nelle università, previste dall'articolo 58, comma 2, e all'ulteriore afflusso di somme finalizzato all'erogazione di borse per la mobilità, sulla base di quanto disposto dall'articolo 59, complessivamente la disponibilità nel 2014 dovrebbe essere pari a 6.860 milioni di euro. Aggiunge inoltre che si dispone che il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e di 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema uni-

versitario e della ricerca (ANVUR). Il comma 2, integrando il comma 12 dell'articolo 13 del decreto legislativo 150 del 2009 – che concerne la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – dispone quindi che « il sistema di valutazione » delle attività amministrative delle università e di 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR – Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Istituto nazionale di astrofisica, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Istituto nazionale di ricerca metrologica, Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale, Stazione zoologica A. Dohrn, Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto nazionale di alta matematica « F. Severi », Museo storico della fisica – Centro di studi e ricerche E. Fermi, Istituto italiano di studi germanici –, riordinati ai sensi del Capo I del decreto legislativo 213/2009, « è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ». In base al comma 3, l'ANVUR deve svolgere le funzioni indicate al comma 2 utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sottolinea come in relazione alla formulazione letterale utilizzata, appare opportuno chiarire se restano ferme le attività di valutazione della gestione amministrativa affidate ai nuclei di valutazione interna degli atenei. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 prevede la semplificazione e il riordino del sistema di finanziamento delle università mediante una riallocazione delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In particolare, la norma prevede che, a decorrere dall'anno 2014, confluiscono nei capitoli 1692 e 1694, recanti risorse per le università statali, anche le risorse iscritte in altri capitoli del suddetto stato di previsione. Tuttavia, mentre ai sensi della disposizione richiamata dalla norma in esame sembrerebbero confluire nei citati

capitoli 1692 e 1694 soltanto gli stanziamenti per la mobilità degli studenti e gli assegni di ricerca, dalla relazione tecnica, invece, risulta che dovrebbero confluire in tali capitoli anche le risorse relative alla scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet di cui all'articolo 1, comma 278, della legge n. 311 del 2004, e all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 3 del decreto-legge n. 203 del 2005. Al riguardo, potrebbe pertanto risultare opportuno integrare i riferimenti normativi previsti dalla disposizione conformemente al contenuto della relazione tecnica. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ricorda, infine, che l'articolo 61 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni considerate, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici al riguardo.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 4 luglio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN.

La seduta comincia alle 15.20.

Indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia.

(Deliberazione).

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, ai fini dello svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia, sulla base del programma in distribuzione (*vedi allegato 3*).

Propone quindi di deliberarne lo svolgimento.

La Commissione delibera quindi lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-00234 Di Benedetto: Sulla gestione della Reggia di Caserta e sul restauro della Reale tenuta di Carditello.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Di Benedetto chiede notizie in merito alla Reggia di Caserta ed alla Reale Tenuta di Carditello.

Inizio riferendomi alla parte dell'interrogazione relativa alla Reggia di Caserta ed in particolare ai danni all'edificio dovuto ai crolli.

A seguito del crollo di parte del cornicione sommitale della facciata sud del palazzo reale e di parte di una mensola del timpano lapideo di una finestra del 2 piano (lato Aeronautica) della facciata, avvenuti il 24 settembre ed il 4 ottobre 2012, riferisco che sono stati prontamente eseguiti rilievi da parte dei Vigili del fuoco che hanno prescritto il transennamento delle facciate e dei cortili per la salvaguardia della pubblica incolumità dei visitatori e del personale che ogni giorno frequenta il Palazzo.

Va infatti ricordato che nel Palazzo Reale, oltre alla Soprintendenza, sono presenti anche altri Enti Pubblici (il Ministero della difesa con Scuola Allievi Specialisti Aeronautica Militare, la Presidenza del Consiglio con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Ente provinciale del turismo, i Corpi speciali dei ROSS e dei NAS, il rettore della seconda Università degli Studi di Napoli oltre ai residenti del Ministero della difesa e del nostro Ministero).

Il Ministero si è inoltre attivato immediatamente per reperire fondi dalla rimodulazione delle somme già stanziati sul programma FESR-POIn 2007-2013 e destinati alle Regioni Obiettivo Convergenza da utilizzare per il restauro delle facciate interessate dai crolli (I° stralcio di 9.300.000,00) e per un intervento di re-

stauro generale di tutti i prospetti dell'edificio (per complessivi 22 milioni di euro). Il progetto di restauro di tali interventi, consegnato alla competente Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, è stato redatto dalla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici artistici ed etnoantropologici di Caserta e Benevento con la consulenza dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro ed il coordinamento del Soprintendente.

Proprio a seguito di detti crolli, e quindi in assenza di adeguate condizioni di sicurezza, il previsto vertice dei Ministri europei organizzato dall'ESA (European Space Agency) ASI (Agenzia Spaziale Italiana) per il dicembre 2012, è stato trasferito a Napoli, nonostante la disponibilità espressa dal Ministero all'ESA, di realizzare la manifestazione nel Parco della Reggia in alternativa ai due cortili già individuati.

All'interno dell'appartamento storico, nei locali della Soprintendenza, si è tenuta pertanto solo la cena di gala già prevista per l'apertura della manifestazione.

Per quanto riguarda la segnalazione di suppellettili, mobili e libri abbandonati nei depositi, corre l'obbligo di precisare che già dal 2010 la Soprintendenza ha proceduto al riordino delle collezioni artistiche ed alla riapertura di tutte le sale degli Appartamenti Storici (fino ad allora parzialmente chiuse al pubblico ed utilizzate come depositi impropri di quadri e suppellettili) esponendo circa 200 quadri fino ad allora non visibili dai visitatori. Tali opere sono state esposte in modo permanente negli spazi della nuova Quadreria al piano terra del II cortile (restaurata con

fondi POR 2000-2006) ed in altri spazi restaurati disponibili ma non utilizzati dove sono state esposte le collezioni di arte decorativa della Reggia (dai servizi da tavola alla biancheria reale, ai paramenti sacri). Sono stati così aperti nuovi percorsi di visita, sintetizzati in una nuova Guida agli Appartamenti Storici edita appositamente. Analogamente si è proceduto allo spostamento del pregiatissimo Archivio Storico della Reggia, situato prima in spazi del tutto inadeguati, collocandolo in locali di recente restaurati siti al primo piano, più facilmente accessibili agli studiosi.

Non risulta che spazi della Reggia siano stati destinati a matrimoni e per quanto riguarda la « esternalizzazione dei servizi » si rammenta che i servizi al pubblico presenti nel Palazzo Reale di Caserta (biglietteria, ristorazione, *bookshop*, audio guide eccetera) sono regolarmente affidati in concessione con contratti stipulati a norma di legge dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania con società private ai sensi dell'articolo 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La competente Soprintendenza inoltre, nel piano di valorizzazione annuale, ha previsto la realizzazione di mostre inerenti anche il patrimonio artistico contemporaneo, (ricordo infatti che la Reggia è sede della Collezione di arte contemporanea Terrae Motus, in virtù di legato testamentario del grande collezionista napoletano Lucio Amelio del 1992. La collezione contiene 70 opere di alcuni tra i principali maestri dell'arte contemporanea mondiale da Wharol a Rauschenberg, da Beuys a Anselm Kiefer, da Pistoletto a Kounellis per non citarne che alcuni).

La mostra alla quale si fa riferimento – dal titolo « 1961-2011. Cinquanta anni di contemporaneo in Italia dalle collezioni della Galleria Nazionale di arte moderna e Terrae Motus » – è stata concepita e realizzata nel quadro delle celebrazioni del Centocinquantesimo dell'Unità d'Italia, in collaborazione con la Galleria Nazionale d'arte moderna di Roma ed ha rappresentato un importante esempio di promozione del contemporaneo tra il pub-

blico della Reggia ed un'ottima sinergia tra istituti del Ministero, con costi limitati e contenuti.

Per quanto riguarda la presenza delle auto nei cortili si precisa come essa sia stata drasticamente ridotta per la chiusura di tutti gli accessi carrabili dalla Piazza Carlo III antistante la Reggia.

Spazi di sosta per i turisti sono disponibili all'esterno della Reggia nei parcheggi del Comune di Caserta e, per il personale della Soprintendenza, nel retro dell'edificio delle Cavallerizze in prossimità di via Gasparri in una zona laterale del parco.

La presenza di venditori ambulanti all'interno degli spazi del Palazzo Reale è un problema che da anni affligge il sito vanvitelliano e che inutilmente il personale di vigilanza in servizio presso la Soprintendenza cerca di arginare nonostante i ripetuti episodi di aggressione e di intimidazione dei quali è stato fatto oggetto.

Per limitare il fenomeno la Soprintendenza ha predisposto lo spostamento dei locali della biglietteria e la realizzazione di tornelli per il controllo elettronico dei biglietti, nell'ottica della generale revisione del regime degli accessi al Palazzo Reale, per differenziare i flussi di utenti (turisti, utenti degli uffici, residenti, personale in servizio nei vari enti eccetera) e razionalizzarne così l'accessibilità complessiva.

Inoltre sempre per limitare il fenomeno, la Soprintendenza soprattutto nelle giornate di maggiore affluenza di pubblico (25 aprile, 1 maggio etc.) da tempo fruisce del supporto delle Forze dell'ordine.

Supporto che, peraltro, appare indispensabile potenziare e rendere stabile in prossimità di tutti i varchi di accesso al complesso.

Mi preme sottolineare come episodi di scarso rispetto e di uso improprio del patrimonio si sono effettivamente verificati in giornate di eccezionale affluenza di pubblico (ad es. nella giornata del giovedì in Albis, giorno di festa per le scuole locali) ma non costituiscono di certo la norma.

A tale proposito è auspicabile che il valore del rispetto per il patrimonio culturale sia trasmesso proprio ai più giovani attraverso la scuola. Affinché apprendano non solo che il patrimonio culturale è parte della loro identità culturale ma anche che la sua tutela e la sua conservazione, ed i relativi costi, gravano sull'intera collettività.

In merito al problema della mancata riassegnazione allo Stato della spesa del Ministero dei proventi della biglietteria della Reggia e del Parco si fa presente che il Ministro Bray ha in varie sedi, e segnatamente al quarto punto delle linee programmatiche del Ministero illustrate il 23 maggio scorso in un'audizione presso le Commissioni VII di Camera e Senato, postulato come assolutamente prioritario un intervento normativo finalizzato a modificare le disposizioni attualmente in vigore.

Come noto infatti non solo gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso dei musei, ma anche quelli derivanti dalla concessione di servizi al pubblico – come libreria, caffetteria, audioguide e simili – e dai canoni dovuti per la riproduzione dei beni culturali statali vengono introitati al bilancio dello Stato e riassegnati solo in minima parte, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il Ministro ha richiesto anche la collaborazione del Parlamento per sostenere l'emanazione di una normativa che disponga che i proventi derivanti direttamente dagli introiti sull'utilizzo dei propri beni vengano riassegnati integralmente al Ministero, così da poterli destinare alla gestione, manutenzione e restauro conservativo ed alla migliore valorizzazione e fruizione dei complessi monumentali.

Finora a tale richiesta non è stato dato seguito a causa della mancanza di idonea copertura.

Per quanto riguarda il Piano di Gestione e la nuova *governance* della Reggia quale sito UNESCO vorrei comunicare che la Soprintendenza, già nel mese di aprile 2013, ha redatto e consegnato il Piano di Gestione del Sito UNESCO (per il primo

triennio) prescritto dalla legge 77/2006, all'interno del quale sono previste e concordate – mediante un primo Protocollo di Intesa già sottoscritto dalla maggior parte dei soggetti attuatori – le iniziative di tutela e di valorizzazione dei beni del Sito, che tutti i Soggetti Attuatori, congiuntamente si sono impegnati ad individuare e a perseguire di comune accordo ed in sinergia.

Per quanto riguarda la Reale Tenuta di Carditello mi preme precisare che questo Ministero, anche attraverso la attenta sorveglianza dei propri uffici territoriali, segue da anni e con la massima attenzione l'evolversi della situazione.

Più volte in vari incontri e manifestazioni, nonché nelle comunicazioni agli organi di stampa la locale Soprintendenza ha lamentato la difficile situazione che riguarda tutti gli aspetti della tutela e della fruizione del complesso monumentale, continuando tuttavia a svolgere un'azione di controllo puntuale sullo stato del monumento, effettuando sopralluoghi periodici, in accordo con le forze dell'ordine e con gli altri Enti territoriali quali la Prefettura di Caserta, e con il coinvolgimento del Comando dei Carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale.

Nell'ultimo decennio si sono susseguiti interventi di restauro che hanno riguardato la Palazzina Reale e le due ali laterali, eseguiti in alcuni casi anche con procedure d'urgenza, volti ad arginare la curva di degrado dell'intero complesso. Un ulteriore intervento più recente è ancora in corso di esecuzione ed è mirato al recupero della torre ottagonale occidentale che conserva una importantissima copertura lignea originale ancora *in situ*.

Per quanto concerne la questione connessa alla procedura d'asta, la Soprintendenza competente e la Direzione regionale, con il supporto dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, hanno attivato ogni misura atta a garantire che l'alienazione del complesso venga sottoposta all'autorizzazione prevista dall'articolo 56 del Codice dei beni culturali e del pae-

saggio onde assicurare, per quanto possibile, la salvaguardia e la tutela del sito reale.

Vorrei segnalare che le procedure previste dagli articoli 60, 61 e 62 del predetto decreto Legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che consentono l'esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero, della Regione e di altri Enti pubblici territoriali, possono essere attivate solo successivamente alla stipula di un atto di compravendita.

Sempre che sussistano, naturalmente, le condizioni finanziarie.

Questo Ministero pur non ignorando la grave situazione economica in cui versa attualmente il Paese, non può che condividere comunque qualunque proposta che miri a consentire il proseguimento dell'attività istituzionale del Ministero in merito ai necessari interventi di recupero di un complesso, che rappresenta uno degli episodi più ricchi della cultura architettonica di età borbonica.

ALLEGATO 2

5-00312 Bossa: Sullo stato di degrado della Reggia di Caserta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Bossa, riferendo il contenuto di alcuni giornali stranieri, chiede notizie in merito all'azione del Governo ai fini della tutela della Reggia di Caserta.

Vorrei preliminarmente precisare che alcuni dei fatti segnalati nell'atto in parola, come il « fiorente spaccio di sostanze stupefacenti » non possono certo essere ricomprese nel novero delle già complesse problematiche che interessano la Reggia di Caserta, visto che, per espressa ammissione dello stesso onorevole interrogante, si sono verificati al di fuori del complesso monumentale, di notte, aggiungo io, e comunque costituiscono atti di delinquenza comune, al contrasto dei quali provvedono le competenti Forze dell'ordine.

In merito alla presenza di venditori ambulanti all'interno degli spazi del Palazzo Reale vorrei riferire che si sono da tempo attuate misure per contrastare il fenomeno razionalizzando il regime degli accessi al complesso vanvitelliano che, come è noto, ospita oltre alla Soprintendenza anche altri Enti Pubblici (il Ministero della difesa con Scuola Allievi Specialisti Aeronautica Militare, la Presidenza del Consiglio con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Ente provinciale del turismo, i Corpi speciali dei ROSS e dei NAS, il rettorato della seconda Università degli Studi di Napoli oltre ai residenti del Ministero della difesa e del nostro Ministero).

Tale misura ha avuto il risultato di differenziare i flussi di persone che ogni giorno accedono al Palazzo Reale (turisti, utenti degli uffici, personale in servizio nei diversi uffici, alloggiati, del Ministero della difesa e del MiBAC eccetera) limitando

drasticamente i varchi di accesso carrabile alla Reggia mediante la chiusura al traffico veicolare degli ingressi dal fronte principale su Piazza Carlo III.

È stato anche predisposto lo spostamento della biglietteria e la realizzazione di « tornelli » per il controllo elettronico degli ingressi per i turisti unitamente al sistema di prevendita elettronica dei biglietti (ticketone).

È stato inoltre avviato, insieme alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, un proficuo rapporto di collaborazione con le Forze dell'Ordine presenti sul territorio (Prefettura, Questura, Guardia di Finanza, Carabinieri del Comando tutela del patrimonio culturale. Polizia provinciale. Vigili urbani del Comune.) considerato che gli sforzi del personale di vigilanza in servizio presso la Soprintendenza che ha cercato di arginare il fenomeno nonostante i ripetuti episodi di aggressione e di intimidazione dei quali è stato fatto oggetto, sono stati purtroppo inutili.

A proposito dei segnalati episodi di scarso rispetto e di uso improprio del patrimonio non posso che confermare che essi si sono effettivamente verificati in giornate di eccezionale affluenza di pubblico (in particolare nella giornata del giovedì in Albis, giorno di festa per le scuole locali) ma non costituiscono di certo la norma. La Soprintendenza ha peraltro prontamente posto rimedio, già dal giorno successivo a tale situazione provvedendo alla rimozione dei rifiuti ed ha ripetutamente lanciato auspici a che si abbia maggior rispetto del patrimonio culturale vincolato da parte del pubblico, soprattutto giovanile.

È infatti auspicabile che il valore del rispetto per il patrimonio culturale sia trasmesso proprio ai più giovani attraverso la scuola. Affinché apprendano non solo che il patrimonio culturale è parte della loro identità culturale ma anche che la sua tutela e la sua conservazione, ed i relativi costi, gravano sull'intera collettività.

A tale proposito preciso che le risorse limitate non hanno ancora consentito di provvedere al completamento delle sistemazioni delle garitte destinate al personale di vigilanza ad eccezione di alcuni interventi indispensabili eseguiti in « somma urgenza ».

Mi preme segnalare comunque segnalare, a fronte delle critiche, sempre comunque ben accette quando ci consentono di migliorare i servizi resi al pubblico, che, nonostante le scarse risorse, sono molteplici le iniziative realizzate per la valorizzazione del patrimonio culturale del Sito UNESCO della Reggia.

Cito, a titolo esemplificativo:

il riordino delle collezioni museali e la revisione del cartellinaggio del museo, con aggiunta della traduzione in lingua inglese – fino ad allora mancante;

la razionalizzazione ed apertura di nuovi percorsi museali, con realizzazione di guide dedicate sia cartacee – « La Reggia di Caserta. Guida agli Appartamenti Storici » – che digitali come la guida interattiva « Caserta ed il suo territorio » scaricabile gratuitamente da AppleStore e disponibile sul *web* che illustra accanto al Sito UNESCO anche il territorio delle province di Caserta e Benevento con le emergenze culturali presenti;

la realizzazione di un piano mostre annuale volto a focalizzare l'attenzione sul ricchissimo patrimonio delle collezioni permanenti della Reggia e perseguendo una politica di valorizzazione a costi contenuti, ricorrendo a prestiti limitati.

un costante, qualificato servizio di didattica, promozione e comunicazione dei valori culturali del Sito rivolto ad un elevato numero di scolaresche di vario

ordine e grado con concorsi aperti ai giovani per la sensibilizzazione ai valori culturali nazionali;

l'attivazione di tirocini *post lauream* presso la Soprintendenza tramite convenzioni con Atenei nazionali ed internazionali;

lo spostamento del pregiatissimo Archivio Storico della Reggia, situato prima in spazi del tutto inadeguati, collocandolo in locali di recente restaurati siti al primo piano, più facilmente accessibili agli studiosi.

Per quanto riguarda l'azione del Ministero per la tutela di quello che ben sappiamo essere uno dei tesori del patrimonio storico, artistico ed architettonico italiano non posso che confermare quanto già in precedenza riferito in merito al reperimento dei fondi sul programma FESR-POIn 2007-2013 e destinati alle Regioni Obiettivo Convergenza da utilizzare per il restauro delle facciate interessate dai crolli (I° stralcio di 9.300.000,00) e per un intervento di restauro generale di tutti i prospetti dell'edificio (per complessivi 22 milioni di Euro). Il progetto di restauro di tali interventi, consegnato alla competente Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, è stato redatto dalla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici artistici ed etnoantropologici di Caserta e Benevento con la consulenza dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro ed il coordinamento del Soprintendente.

Vorrei poi segnalare la proposta del Ministro Bray in merito al problema della mancata riassegnazione allo stato della spesa del Ministero dei proventi della biglietteria della Reggia e del Parco.

Al quarto punto delle linee programmatiche del Ministero, illustrate il 23 maggio scorso in un'audizione presso questa Commissione e la Commissione VII del Senato, egli postulato come assolutamente prioritario un intervento normativo finalizzato a modificare le disposizioni attualmente in vigore.

Come noto infatti non solo gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso dei musei, ma anche quelli derivanti dalla concessione di servizi al pubblico – come libreria, caffetteria, audioguide e simili – e dai canoni dovuti per la riproduzione dei beni culturali statali vengono introitati al bilancio dello Stato e riassegnati solo in minima parte, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il Ministro ha richiesto anche la collaborazione del Parlamento per sostenere l'emanazione di una normativa che disponga che i proventi derivanti direttamente dagli introiti sull'utilizzo dei propri beni vengano riassegnati integralmente al Ministero, così da poterli destinare alla gestione, manutenzione e restauro conser-

vativo ed alla migliore valorizzazione e fruizione dei complessi monumentali.

Finora a tale richiesta non è stato dato seguito a causa della mancanza di idonea copertura.

In merito alle osservazioni sul « declino del patrimonio culturale italiano schiacciato tra recessione e tagli » non si può che concordare con la analisi dell'onorevole interrogante che, tuttavia, non deve far dimenticare che la Reggia di Caserta mantiene comunque la posizione di primo museo del sud Italia (dopo il sito archeologico di Pompei) e di sesto museo italiano (dopo il Colosseo e Pompei) pur scontando, come tutti i siti culturali italiani una contrazione di presenze dovuta alla contingenza economica del paese.

ALLEGATO 3

Indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia.**PROGRAMMA**

La situazione dell'edilizia scolastica nel nostro Paese è grave. Oltre il 50 per cento dei 42 mila edifici in cui vivono milioni di studenti e di operatori scolastici non sarebbe a norma e diecimila di essi dovrebbero addirittura essere abbattuti. A titolo di esempio, basti ricordare la situazione delle Province che ad oggi gestiscono 5179 edifici scolastici che accolgono circa 2.600.000 alunni. Per il 2013 le amministrazioni provinciali avevano definito impegni di spesa per investimenti pari a 727.894.744 euro, ma a causa dei tagli imposti e degli obiettivi previsti dal Patto di stabilità interno sono state costrette a ridurre i medesimi impegni per una cifra pari a 513.272.984 euro, residuando solo un terzo delle spese programmate. Ne è derivata così l'impossibilità di fare le opere di manutenzione previste, compromettendo l'apertura di ben 400 istituti superiori nel nuovo anno scolastico.

Tali disposizioni, attuate nel quadro di un sistema nazionale di edifici scolastici vetusti – spesso non a norma in termini di sicurezza – ha determinato il sovraffollamento degli alunni in classi non idonee ad ospitarli.

Peraltro, la situazione ha rilievi di vera emergenza alla luce della politica scolastica assunta negli ultimi anni con l'aumento del rapporto alunni/docenti. Se il profilo della sicurezza desta inquietudine e impone interventi urgenti, va anche considerato che tutte le indagini internazionali sul rendimento degli studi confermano la centralità e la decisiva influenza positiva esercitata dalla confortevole e adeguata organizzazione degli spazi scolastici sull'efficacia dell'attività didattica e sui livelli di apprendimento. Ricordiamo a tal proposito il vero obiettivo al quale si

dovrebbe puntare, ossia quello di una: « scuola del futuro aperta al territorio e fatta di luoghi polifunzionali e di arredi flessibili; l'aula con i confini smaterializzati, che si amplia verso gli spazi connettivi, formata da pareti trasparenti, per condividere le attività che si svolgono al suo interno; che si adatta al lavoro di gruppo ma che non è il principale spazio per la didattica. In micro-ambienti, tutti di pari dignità, si devono svolgere le attività più diversificate, anche solo deputate al relax, allo studio individuale o alle grandi riunioni. », così come recitano le linee guida interministeriali di aprile 2013, a cui si farà riferimento specifico nel programma dell'indagine che la VII Commissione cultura, scienza e istruzione ha deliberato di svolgere.

È nella consapevolezza della fragilità strutturale e dispositiva degli edifici scolastici e del disagio vissuto quotidianamente da chi studia e lavora in questi edifici, che nel corso della passata legislatura è stata costantemente esercitata la funzione di sindacato ispettivo per avere esatta contezza – in ordine alle risorse investite e agli esiti raggiunti – delle politiche in materia di edilizia scolastica. Purtroppo, alle circostanziate interrogazioni sono giunte risposte lacunose e reticenti. Occorre, pertanto, un'accurata indagine conoscitiva, in grado di mettere a nudo le difficoltà di programmazione dei finanziamenti da stanziare, la capacità di spesa dei soggetti coinvolti, il monitoraggio sui risultati ottenuti.

Per favorire l'individuazione delle linee guida e degli obiettivi di lavoro di tale indagine si ritiene opportuno delineare, innanzitutto, una ricostruzione delle politiche sinora adottate. A partire dal 1974 e

per circa un ventennio, il Parlamento e i Governi italiani si sono disinteressati dell'edilizia scolastica, sia sul piano normativo sia su quello finanziario. Solo nel 1996 fu approvata la legge 11 gennaio 1996, n. 23 (cosiddetta legge Masini), che consentì di predisporre e attuare piani triennali e annuali di intervento in edilizia scolastica, grazie alla previsione di ammortamenti statali dei mutui che Comuni e Province potevano accendere per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di nuove edificazioni. Alle regioni competeva l'attività programmatica dei suddetti piani (in base all'articolo 4 della predetta legge). Il sistema di pianificazione previsto dalla citata legge n. 23 ha ben funzionato per i primi due piani triennali (1996-98 e 1999-2001) e ha consentito di finanziare oltre 12.000 interventi in sei piani annuali, per un investimento totale di circa 3000 miliardi di vecchie lire, grazie a mutui a totale carico dello Stato.

Tra gli anni 2001-2006, tale sistema è stato progressivamente accantonato. Infatti, dopo il 2005, i mutui sono stati in linea generale sostituiti da finanziamenti erogati direttamente dal CIPE e dai ministeri dell'istruzione o delle infrastrutture, distribuiti con una ripartizione regionale. Più recentemente (2010) si è scavalcato il ruolo programmatico assegnato dalla legge n. 23 alle regioni, e attribuito direttamente dei finanziamenti agli enti locali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni. Precedentemente, la legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), all'articolo 80, comma 21, aveva disposto un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (la cosiddetta legge obiettivo). La norma, invero, ignorava le competenze programmatiche che la legge n. 23 del 1996 aveva attribuito a regioni, comuni e province e non indicava alcuna entità dello stanziamento.

A tale « svista », ha posto rimedio la successiva legge finanziaria 2004 (articolo 3, comma 91 della legge 24 dicembre 2003, n. 350) con la quale al piano straordinario è stato destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse disponibili per investimenti infrastrutturali (previsti dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 agosto 2002, n. 166) al 10 gennaio 2004. Si trattava di una somma pari a circa 500 milioni di euro. L'intervento prende avvio con un « primo programma stralcio » per circa 193,8 milioni di euro, destinati a 738 interventi, scelti dal Ministero esautorando le competenze regionali. Il piano è approvato dal CIPE con la deliberazione 20 dicembre 2004, n. 102 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2005. Si rileva che solo alla fine del 2006, sono stati realmente impegnati i finanziamenti relativi al suddetto « primo programma stralcio ».

Il « secondo programma stralcio », di 295 milioni di euro per circa 900 interventi (sempre derivante dalla disposizione della legge finanziaria del 2004), è adottato con le stesse modalità del precedente (deliberazione CIPE 17 novembre 2006, n. 143) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2007, n. 83 (Supplemento Ordinario n. 100). Il CIPE, con la delibera n. 15 del 13 maggio 2010 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010), ha verificato lo stato di avanzamento del primo e del secondo programma stralcio (avviati dalla legge finanziaria 2004) e ha avanzato la richiesta di verifica dello stato di predisposizione di un « terzo » programma, di cui il medesimo CIPE aveva previsto la copertura finanziaria nel 2008. L'esito di questa verifica, effettuato sulla base della nota 5 ottobre 2009, prot. n. 0012242, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rende noto che per il « primo programma stralcio » risulterebbero non avviati interventi per un importo pari a 31 milioni di euro (il 16 per cento dell'importo del programma), così come per il « secondo programma stralcio » si sono riscontrate situazioni di ritardo del tutto analoghe,

con interventi non avviati per un ammontare di ben 147 milioni di euro (50 per cento del totale del programma). Inoltre, il CIPE rileva che per il Ministero delle infrastrutture « l'attuazione dei programmi è stata ostacolata dalle difficoltà di coordinamento tra i molti enti interessati – anche relativamente alla procedura di sottoscrizione dei contratti di mutuo – e negativamente influenzata dalla strutturale carenza di una progettazione « di base », che il più delle volte « insegue » le disponibilità finanziarie piuttosto che orientarne la programmazione. »

Tra il 2006 e il 2008 si torna al rispetto dell'azione programmatoria da parte di regioni, province e comuni, stabilita dalla legge n. 23 del 1996, che – come si è visto – ha avuto un'attuazione « a singhiozzo ». « Saltato » il piano per l'anno 2002, finanziati in misura inferiore al passato i piani 2003 e 2004 (per un importo complessivo di circa 460 milioni di euro), « saltati » anche i piani 2005 e 2006, gli enti locali si sono trovati nell'impossibilità di rispettare la scadenza del 30 giugno 2006, stabilita dalla legge sulla sicurezza edilizia, per la conclusione delle attività di messa a norma degli edifici. Per questo motivo, la legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha previsto il rifinanziamento della legge n. 23 del 1996 per gli anni 2007, 2008 e 2009, rispettivamente con 50, 100 e 100 milioni di euro, destinando il 50 per cento delle somme alla messa in sicurezza e alla messa a norma delle scuole e prevedendo la compartecipazione in parti eguali di regioni ed enti locali. Con successiva intesa stipulata in Conferenza Stato – Regioni, si è poi convenuto che anche il restante 50 per cento avrebbe dovuto essere destinato alle medesime finalità. Con la medesima intesa, sono stati programmati quindi nel triennio 2007-2009 investimenti per circa 940 milioni di euro.

La legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha inoltre previsto che il Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL definisse, per il triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previ-

denza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro in istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore. Ciò ha prodotto la stipula di un protocollo d'intesa fra Ministero della pubblica istruzione e INAIL, che ha erogato ulteriori 100 milioni di euro per il triennio 2007-2009, di cui 30 milioni sono stati impegnati per il 2007. Purtroppo, con il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il cosiddetto taglia ICI, si sono ridotte – tra le altre – le disponibilità finanziarie per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a fini di copertura di tale decreto.

Nel 2008 viene approvato – in sede di conversione – l'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che prevede varie misure, così sintetizzabili:

rifinanzia il piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici disposto dalla citata disposizione della legge finanziaria 2003, (articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289), a cui è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziato per il programma delle infrastrutture strategiche (si ricorda che precedentemente la percentuale di risorse destinate era il 10 per cento). In attuazione di tale disposizione, il CIPE (deliberazione n. 3 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009) delibera di stanziare un miliardo di euro, per la messa in sicurezza delle scuole, come prima quota di tale finanziamento che impone una procedura di spesa lunga, tortuosa e discrezionale e che si sta dimostrando insostenibile rispetto all'urgenza degli interventi;

dispone un recupero di somme destinate nel passato a favore delle Regioni

per l'edilizia scolastica e per vari motivi non spese. La somma ipotizzata da recuperare era superiore ai 100 milioni di euro;

prescrive 100 manutenzioni di altrettanti edifici scolastici da effettuare con una procedura straordinaria. La indeterminatezza circa la natura del « soggetto attuatore » e la individuazione dei 100 istituti da ristrutturare ha evidentemente complicato i problemi connessi alla progettazione e al coinvolgimento operativo degli enti locali titolari della materia e responsabili della sicurezza.

Rispetto al miliardo di euro assegnato dal CIPE con la delibera n. 3 del 6 marzo 2009, da destinare alla messa in sicurezza delle scuole, fino ad oggi risultano impegnati: 226,4 milioni assegnati all'Abruzzo per la ricostruzione a seguito dell'evento sismico dell'aprile 2009; 358,4 milioni assegnati dal CIPE nel maggio 2010 (delibera n.32 del 30 maggio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010) per finanziare un totale di 1552 interventi; tali fondi dopo un complesso trasferimento dal Ministero dell'economia a quello delle Infrastrutture sono in corso di assegnazione con modalità e tempi non definiti. Manca, allo stato degli atti, ogni notizia sui restanti 426 milioni di euro.

Il primo piano stralcio di 358,4 milioni di euro del miliardo di euro deliberato dal CIPE nel maggio 2010, contiene l'indicazione dei 1552 istituti scolastici su cui intervenire, che sono stati individuati, con una procedura che ha sottratto alle competenze regionali la selezione degli interventi e con la predisposizione di convenzioni che possono portare fino all'esproprio delle competenze di progettazione, di esecuzione e di controllo dei lavori da parte degli enti locali proprietari degli edifici scolastici selezionati. In merito ai criteri di ripartizione delle risorse regione per regione, si rileva facilmente che è stato perpetuato il meccanismo di riparto in vigore da molti anni, basato sul numero di studenti e su quello degli edifici esistenti. In sostanza, si è agito in modo estraneo

alle emergenze edilizie che si sarebbero dovute affrontare. Risulta così che, in testa, figura la Lombardia con 49,7 milioni e che chiude in coda il Molise con 2,17 milioni. Sino ad oggi, poi, non è noto l'esito conclusivo dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica (prevista dall'articolo 7 della legge n. 23 del 1996) e l'intesa raggiunta nella Conferenza Unificata del 28 gennaio 2009 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2009), che prevedeva la costituzione – presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma – di gruppi di lavoro (composti da rappresentanze degli Uffici scolastici regionali, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM) con il compito di costituire apposite squadre tecniche incaricate di effettuare i sopralluoghi negli edifici scolastici del rispettivo territorio e di compilarne delle schede, da far confluire nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. In relazione ai suddetti esiti, appare opportuno verificare l'opportunità di coinvolgere nell'ambito dell'indagine conoscitiva associazioni di cittadini che abbiano già dimostrato di poter dare un importante contributo all'elaborazione di questi temi.

L'articolo 53 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha previsto l'approvazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, di un « Piano nazionale di edilizia scolastica » e, nelle more dell'approvazione di tale Piano, di un « Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici », nonché l'adozione di misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto sulla base di linee guida (di recente approvazione). Inoltre, la legge demanda a un decreto interministeriale la definizione delle norme tecniche-quadro con gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica, allo scopo di adeguare la normativa tec-

nica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di impiego degli edifici scolastici.

L'indagine conoscitiva ha l'obiettivo quindi di sciogliere innanzitutto il nodo dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Dopo diciassette anni dalla legge n. 23 del 1996, l'Anagrafe stenta non solo a partire ma anche ad essere completata. Ciò è confermato anche dai primi dati forniti, resi pubblici a partire dal 2012 dal Ministero dell'istruzione, dati che evidenziano ancora molte lacune e molte manchevolezze. Il completamento dell'Anagrafe dovrebbe essere invece il primo passo per evidenziare le emergenze, quantificare in maniera ragionata le risorse e razionalizzarne l'erogazione. È da segnalare che la Onlus « Cittadinanzattiva » ha già avviato un monitoraggio di circa 250 edifici scolastici in tutta Italia per valutarne il livello di sicurezza, qualità e comfort, nonché la presenza di barriere architettoniche e non solo. Ma il compito di monitorare e mappare dovrebbe essere di matrice istituzionale. Anche se non si conoscono ancora i risultati dell'anagrafe dell'edilizia scolastica e del lavoro dei gruppi tecnici regionali, si può affermare che il patrimonio edilizio scolastico, costituito per lo più da edifici risalenti al secolo scorso – molti alla prima metà dello stesso – ed anche al XIX secolo – alcuni dei quali rivestono interesse storico-artistico – caratterizzati da tipologie e sistemi costruttivi, non offrono adeguati criteri di sicurezza e non rispondono alle nuove esigenze didattiche. Se da un lato, quindi, vi è l'urgenza di intervenire con un piano di riqualificazione, adeguamento normativo – anche antisismico – e miglioramento energetico per gran parte del patrimonio esistente, va valutata anche la necessità di arrivare alla creazione di strutture adeguate alle nuove esigenze didattiche, considerato anche che l'intervento sull'esistente può essere insufficiente ed alle volte antieconomico.

In questo senso, sembra utile citare i contenuti delle recenti linee guida ministeriali di aprile 2013 relative alle norme tecniche atte a garantire indirizzi progettuali adeguati ed omogenei per il territorio

nazionale, nelle quali emerge la necessità di vedere la scuola come uno spazio integrato dove scompare la centralità dell'aula rispetto ad altri ambienti polifunzionali e flessibili in grado di offrire pari dignità alle diverse attività, comfort e benessere. Le scelte architettoniche e dei materiali devono garantire, quindi, alta specializzazione e alta flessibilità in grado di garantire l'integrazione, la complementarietà e interoperatività degli spazi. L'adattabilità degli spazi permette di aumentare la vivibilità della scuola, il tempo di utilizzo e il risparmio economico in caso di riconversione, tendendo a configurare la scuola come *civic center*, in grado di valorizzare istanze sociali, formative e culturali. La localizzazione, l'orientamento dell'edificio, la qualità ambientale dell'area, l'accessibilità, la cura degli impianti, dei materiali di costruzioni e di finitura e gli arredi determinano il livello di qualità dell'edificio e risultano fondamentali alla determinazione funzionale ed estetica dell'edificio stesso influenzando in questo modo positivamente la percezione di comfort dei fruitori. Una visione d'insieme permetterebbe inoltre una reale mappatura non solo degli edifici scolastici, ma anche di ciò che sta intorno ad essi, con particolare controllo del rischio ambientale. Sono praticamente prive di monitoraggio le scuole ubicate vicino a fonti d'inquinamento. Se, ad esempio, è aumentato il controllo sulla presenza di amianto negli edifici scolastici, sono ancora pochi i casi di reale bonifica (1).

Sicurezza, vivibilità e sostenibilità in ogni scuola di ogni ordine e grado sono dunque le parole d'ordine dalle quali muovere una indagine conoscitiva che si pone, quindi, nell'ottica di:

1. verificare lo stato di attuazione e i tempi di completamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica prevista dalla legge n. 23 del 1996; valutarne l'efficacia con particolare riferimento al rischio ambientale (ad esempio alla eventuale presenza di amianto negli istituti scolastici);

(1) Per i dati, vedere rapporto Legambiente 2012.

2. valutare le competenze a livello locale e centrale in merito ai processi decisionali di programmazione e gestione dell'edilizia scolastica al fine anche di predisporre una bozza di Piano decennale per l'edilizia scolastica, concertato tra Stato e Enti locali, anche prevedendo la destinazione dell'8 per mille per la parte di competenza statale e l'affidamento degli interventi di piccola manutenzione direttamente agli istituti scolastici;

3. individuare apposite procedure semplificate e straordinarie che consentano di attivare in tempi rapidi il Piano per l'edilizia scolastica;

4. individuare un meccanismo amministrativo e finanziario che faciliti i comuni e le province ad adoperare nelle scuole sistemi energetici da fonti rinnovabili;

5. individuare le misure normative adeguate e procedure speciali atte ad affrontare l'emergenza;

6. definire misure che consentano di adeguare le strutture scolastiche alle nuove esigenze didattiche nell'ottica di configurare la scuola come *civic center* in grado di valorizzare istanze sociali, formative e culturali ed individuare dei protocolli standard per la definizione dei capitolati delle gare d'appalto per gli edifici scolastici, al fine di garantire una effettiva attenzione alla qualità ambientale e alla sicurezza delle strutture e della trasparenza;

7. verificare gli interventi scolastici realizzati nei territorio colpiti dal sisma dell'aprile 2009 (L'Aquila e Regione Abruzzo) e del maggio 2012 (province di Bologna, Mantova, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Rovigo) al fine di valutarne l'efficacia e la possibilità di utilizzarli come buone prassi a livello nazionale;

8. verificare lo stato di realizzazione e valutare gli esiti raggiunti e l'efficacia di intervento:

a) dei primi « due programmi stralcio » del Piano straordinario di messa in

sicurezza degli edifici scolastici (avviato dalla legge finanziaria 2003), con particolare riferimento alla scarsa capacità di avvio dei lavori, al fine di completare i programmi e di fornire indicazione sui tempi necessari;

b) dello stato di realizzazione del piano triennale (2007-2009) di 250 milioni approvato dal Governo Prodi con la legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), che grazie alle partecipazioni regionali, provinciali e comunali ha messo in campo 900 milioni di euro;

c) dello stanziamento annuo di 20 milioni di euro messo a disposizione annualmente dalla legge finanziaria 2008 per la messa in sicurezza delle scuole (articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

d) del « terzo programma stralcio » e fornire una previsione sui tempi di attuazione, dato che il CIPE ha già accantonato le relative risorse (delibera 18 dicembre 2008, n. 114) e tenuto anche conto della risoluzione n. 8-00099 approvata dalle Commissioni Cultura e Bilancio il 25 novembre 2010, in attuazione della legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191), che individua interventi per 115 milioni di euro;

e) delle altre iniziative in atto in materia di edilizia scolastica a valere sulle risorse assegnate dal citato articolo 7-bis del decreto-legge n. 137 del 2008 e su tutti gli altri canali di finanziamento previsti;

f) del piano stralcio di 358,4 milioni, quota parte dei mille milioni di euro provenienti dalle risorse FAS, deliberato dal CIPE nel maggio 2010 (deliberazione n. 32/2010), del quale dovranno essere conosciute il numero delle convenzioni stipulate in ogni regione, e l'entità degli stanziamenti effettivamente disponibili ed erogati per l'anno 2010 e per gli anni successivi;

g) della programmazione degli ulteriori 460 milioni di euro, quota parte dei suddetti 1000 milioni;

h) dei 220 milioni di euro stanziati con l'Avviso congiunto MIUR – MATTM (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) del 15 giugno 2010 per l'edilizia scolastica nelle quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza, nell'ambito della Programmazione 2007-2013 del Fondo europeo di sviluppo regionale;

i) degli interventi in seguito allo stanziamento di 226,4 milioni assegnati all'Abruzzo per la ricostruzione a seguito dell'evento sismico dell'aprile 2009 assegnati con delibera del CIPE n. 18/2013 dell'8 marzo 2013, concernente « Regione Abruzzo » – Ricostruzione post-sisma dell'aprile 2009 – Riprogrammazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 47/2009 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma (articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2009 – alla V Commissione Bilancio, alla VII Commissione Cultura e alla VIII Commissione Ambiente.

Per l'acquisizione di informazioni utili ai temi evidenziati, la Commissione intende quindi audire i seguenti soggetti: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Ministro per la coesione territoriale; Ministro per i beni e le attività culturali; rappresentanti di Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e Unione Nazionale Comuni Comunità Enti

Montani (UNCCEM), Unione delle province italiane (UPI), Conferenza delle regioni e delle province autonome; rappresentanti di organizzazioni sindacali e associazioni dei lavoratori della scuola, associazioni del settore, tra i quali « Cittadinanzattiva » e Legambiente, Associazione nazionale costruttori edili (ANCE); Architetti esperti di edilizia scolastica, bioedilizia, efficientamento energetico; esperti di finanziamenti europei.

L'indagine conoscitiva potrà, altresì, prevedere lo svolgimento di incontri e sopralluoghi, con particolare riferimento alle questioni che la Commissione riterrà di maggiore interesse, anche alla luce degli elementi informativi acquisiti nel corso dell'indagine stessa. In tal caso, saranno avviate le necessarie procedure per l'autorizzazione di eventuali missioni.

Il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva è fissato per il 30 settembre 2013. Il termine indicato – che può sembrare troppo breve – è da ritenersi invero adeguato a svolgere un'indagine che ha l'ambizione di affrontare un problema urgente e che coinvolge milioni di studenti e di lavoratori della scuola. Molto lavoro è stato già fatto dagli enti locali e dalle regioni, ma alcune scadenze istituzionali – quale il futuro delle Province – e l'urgenza degli interventi richiedono la massima rapidità.